

(N. 2726)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato N. **520-226**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Articolo unico. — *È sostituito dal seguente:*

« La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1° luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle dei sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle forze armate medesime.

Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte.

Sono soppresse le parole « e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale » contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181 ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per la maggiore spesa di carattere continuativo, con i fondi stanziati nel capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e, per la spesa conseguente all'applicazione delle maggiorazioni arretrate, valutata in lire 20 milioni, mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
22 LUGLIO 1947, N. 836

*Elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali
ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.*

Articolo unico.

La misura delle elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000.

Sono soppresse le parole « e degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » contenute nel secondo comma dell'articolo unico summenzionato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.